



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO INTERNO SULL'UTILIZZO DELLE BODYCAM IN USO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento tecnico interno ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle c.d. bodycam (telecamere a bordo uomo) con l'indicazione: - delle fattispecie in cui le microcamere dovranno essere attivate;
 - dei soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - delle operazioni autorizzate in ipotesi di emergenza;
 - di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Art.2 - Conferimento del dispositivo

1. L'impiego delle telecamere mobili deve essere disposto dal Comandante o Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o, in mancanza, dal Sindaco, che individua il singolo operatore di polizia a cui affidare il dispositivo.
2. Data l'esiguità del personale attualmente in servizio presso l'Ufficio di polizia locale, la bodycam viene considerata appartenente alla dotazione personale di ogni agente di polizia, anche in mancanza di specifico atto di attribuzione del dispositivo.
3. Il dispositivo, volto a riprendere quanto accade durante l'intervento dell'agente di polizia, deve essere indossato dallo stesso ad inizio turno, mediante l'apposizione sulla pettorina della divisa.

Art. 3 - Memory card e formalità di registrazione.

1. Le schede di memoria di cui sono dotate le telecamere portatili devono essere contraddistinte da un numero seriale che, a sua volta, dovrà essere annotato in un apposito registro recante le seguenti indicazioni:
 - ⇒ d) il nominativo e la qualifica dell'agente;
 - ⇒ e) la firma di presa in carico del dispositivo;
 - ⇒ f) la firma di restituzione del dispositivo; ⇒
 - g) note eventuali.
2. La scheda di memoria, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza.

Art. 4 – Attivazione del dispositivo.

1. L'operatività del dispositivo è segnalata dalla presenza di un led rosso fisso; il requisito della informativa dell'utilizzo dello stesso (dispositivo) è soddisfatto dalla presenza di una etichetta luminosa applicata in maniera visibile sul dispositivo stesso. Tuttavia le immagini vengono registrate

e salvate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'agente di polizia a premere l'apposito tasto di registrazione.

2. L'agente di polizia locale infatti, nell'ambito delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati, è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

3. Nello specifico è obbligo attivare la bodycam, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente regolamento, solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità: in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimano l'operazione di riproduzione visiva.

4. Il dispositivo può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali.

Art. 5 – Disattivazione del dispositivo.

1. Al termine del servizio l'agente di polizia interessato dovrà procedere alla disattivazione del dispositivo depositando la globalità della documentazione video realizzata presso il Comando di Polizia Locale.

2. All'operatore di polizia che effettua le riprese è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le immagini.

Art. 6 – Conservazione dei dati.

1. Solo ed esclusivamente il personale appartenente all'Ufficio di Polizia locale è autorizzato a prendere visione del materiale e, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, può disporre l'estrazione. Questa attività deve essere tracciata.

2. Le immagini raccolte devono essere memorizzate su un solo Pc, debitamente identificato ed a ciò destinato, posizionato presso l'Ufficio di polizia locale, al quale deve avere accesso solo ed esclusivamente il personale di polizia locale, nominato responsabile o incaricato del trattamento dei dati. Anche le operazioni di accesso dei dati raccolti devono essere tracciate.

3. Password di accesso al programma ed al Pc in cui sono memorizzate le immagini dovranno essere inoltre conservate in cassaforte, al fine di poter essere utilizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia locale in casi eccezionali di urgenza, su richiesta di autorità pubblica, nel caso in cui siano fisicamente assenti tutti gli agenti autorizzati.

4. Le immagini, conservate in forma cifrata, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente a fine servizio e comunque non oltre le 24 ore, fatte salve eventuali esigenze di indagini di Polizia Giudiziaria o di accertamenti dell'Autorità Giudiziaria o comunque per tutelare un diritto per finalità di difesa rispetto all'agente di Polizia Locale o ai soggetti ripresi.

5. Nell'ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, si deve provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini.

Art. 7 – Trattamento dei dati.

1. Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa in questione devono rispettare i principi espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (cd. GDPR), e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

2. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi

quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti ovvero successivamente trattati, per in seguito essere cancellati.

Art. 8 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento tecnico deve essere distribuito al personale di Polizia Locale, la cui dotazione personale consta anche del dispositivo di cui trattasi.
2. Gli operatori dotati di bodycam, potranno inoltre essere sottoposti a specifica informazione in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica.